

sociale delle ferrovie dello Stato Spa (economia e finanze 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap 7122, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 900.000;

2004: + 900.000;

2005: + 900.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto – Verdi – L'Ulivo limitatamente agli anni 2004-2005.**

**39. 2.** (ex 36. 3.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* è alimentato dalla con le seguenti: è istituito a totale carico dello Stato presso la.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**39. 3.** (ex 36. 28.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con.

**39. 4.** (ex 36. 10.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri, Reduzzi.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* variazioni alla consistenza con le seguenti: incremento alla dotazione.

**39. 5.** (ex 36. 17.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della giustizia, è autorizzato a predisporre, con carattere di priorità ed urgenza, un piano straordinario di opere di edilizia penitenziaria.

**39. 6.** (ex 36. 2.) Cusumano, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire un piano di interventi per opere di particolare urgenza.

\* **39. 7.** (ex 36. 4. e 36. 5. parti ammissibili) Luigi Pepe.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire un piano di interventi per opere di particolare urgenza.

\* **39. 27-bis.** (ex 36. 4. e 36. 5. parti ammissibili) Rotundo.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* delle opere aggiungere le seguenti: , mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, prestiti, ovvero prestazioni di garanzie ai sensi del comma 4.

**Seguono compensazioni del gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.**

**39. 8.** (ex 36. 18.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole da:* dei soggetti di cui fino alla fine del comma con le seguenti: della pubblica amministrazione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**39. 9.** (ex 36. 29.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: concessione aggiungere le seguenti: , di costruzione e gestione.*

**39. 10.** (ex 36. 15.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) affidamento di lavori attraverso appalto concorso e licitazione privata.

**39. 11.** (ex 36. 11.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri, Reduzzi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di asili nido per l'anno 2003, da ubicare nelle zone periferiche delle aree metropolitane.

**39. 12.** (ex 36. 25.) Mazzuca Poggiolini, Mastella, Luigi Pepe, Pisicchio, Cusumano, Ostillio, Potenza.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di impianti per lo sport giovanile per

l'anno 2003, da ubicare nelle scuole del servizio scolastico nazionale e nelle zone periferiche delle aree metropolitane.

**39. 13.** (ex 36. 26.) Mazzuca Poggiolini, Mastella, Luigi Pepe, Pisicchio, Cusumano, Ostillio, Potenza.

*Al comma 4, sopprimere le parole: , al fine di ridurre le contribuzioni a fondo perduto,*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**39. 14.** (ex 36. 12.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo criteri di trasparenza e di rispetto delle condizioni di mercato.*

**39. 15.** (ex 36. 20.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per la gestione del Fondo, la Cassa depositi e prestiti si avvale di Infrastrutture S.p.A., di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni della legge 15 giugno 2002, n. 112.

**39. 26.** (ex 36. 30.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Canelli.

*Sopprimere il comma 5.*

**39. 16.** (ex 36. 16.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dell'economia e delle finanze con le seguenti: delle infrastrutture e dei trasporti.*

**39. 17.** (ex 36. 13.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri, Reduzzi.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fissa con proprio decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.*

\* **39. 18.** (ex 36. 14.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fissa con proprio decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.*

\* **39. 19.** (ex 36. 22.) Blasi, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo, Zorzato, Patria.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fissa con proprio decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.*

\* **39. 20.** (ex 36. 6.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fissa con proprio decreto aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.*

\* **39. 21.** (ex 36. 8.) Milana, Fioroni, Lettieri, Lusetti, Stradiotto, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi, Meduri.

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.*

**39. 22.** (ex 36. 19.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Una quota non inferiore al 30 per cento delle somme disponibili ai sensi del comma 1 è assegnata al finanziamento delle opere di competenza dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**39. 23.** (ex 36. 9.) Realacci, Iannuzzi, Molinari, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.

**39. 25.** (ex 36. 21.) Alberto Giorgetti.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**ART. 39-bis. (Rilancio degli investimenti nell'edilizia residenziale pubblica).** — 1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, quindi per le finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

2. Per gli scopi di cui al comma 1, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove, coordinandolo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione

infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

5. Per il finanziamento del programma di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al programma di cui al comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 4 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita DL-L'Ulivo. (Limiti di impegno).**

**39. 01.** (ex 36. 02.) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

ART. 39-bis. (Opere strategiche). — 1. Il Fondo opere strategiche, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è incrementato in misura pari a 16 milioni di euro (limiti di impegno) per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 al fine di garantire, in particolare, la realizzazione di interventi per la mobilità nelle aree urbane, l'adeguamento delle reti idriche, il riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto.

*Conseguentemente, all'articolo 44, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Legge n. 166 del 2002, articolo 13, comma 1: infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche cap.7060/P):*

2003: 16.000;

2004: 16.000;

2005: 16.000.

**Seguono compensazioni del gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.**

**39. 02** (ex 36. 03.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

**(A.C. 3200-bis - Sezione 8)**

**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 46.**

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).*

1. Il ricavato dei mutui attivati per il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, è depositato a fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un « Fondo speciale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico n. 76 del

1990 ». Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procede secondo le necessità di cassa all'accreditamento ai singoli comuni, nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione formata da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché delle regioni interessate e degli stessi comuni, autorizza l'impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune, ed il conseguente accreditamento di cassa.

4. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono altresì disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. I comuni utilizzano i fondi comunque assegnati a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 per la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, nonché i relativi saldi e trascinati, per il ripristino delle opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli insediamenti abitativi, nonché per il pagamento di somme a seguito di espropri, sentenze e contenziosi ed analoghi ineludibili pagamenti connessi ad impegni assunti a seguito degli eventi sismici, e, nel limite massimo del 4 per cento dei fondi, per spese di funzionamento e gestione dell'ufficio terremoto.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).*

*Sopprimerlo.*

**46. 1.** Alberta De Simone, Cennamo.

*Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.*

**46. 2.** Alberta De Simone, Cennamo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nei limiti delle disponibilità complessive delle autorizzazioni di spesa destinate alla ricostruzione dei territori di cui al comma 1, come rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**46. 5.** Parolo, Guido Dussin.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

7. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980, nel febbraio 1981 e nel marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è concesso un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per i lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, eseguiti successivamente al 1° gennaio 1996. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dagli eventi sismici, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

**46. 15.** *(ex 40.042 Nuova formulazione).* Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice, Verro, Verdini, Tarantino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. I comuni della Campania, Basilicata e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 1980 del 1981, unitamente ai contributi concessi, a partire dal 1° gennaio 1996, per la ricostruzione e la riparazione degli edifici danneggiati, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, erogano ai beneficiari anche l'importo dovuto per l'IVA, senza duplicazione di rimborsi.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).**

**46. 6.** (vedi 44. 0140.) Peretti, Giuseppe Drago, Mazzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Per il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, «Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982», tale dotazione è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**46. 20.** (ex 43. 10, ex 40. 23.) Duca, Giacco, Gasperoni, Abbondanzieri, Calzolaio, Lion, Galeazzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Per fronteggiare le esigenze derivanti da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di agosto 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano, mediante un limite d'impegno di 5 milioni di euro decorrente dall'anno 2003, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

**46. 21.** (ex 43. 38, ex 40. 56.) Cè, Caparini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 e che hanno usufruito del contributo relativo ai beni mobili registrati nella misura prevista dal-

l'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090/2000 del 18 ottobre 2000 e dalla Direttiva applicativa emanata dal Dipartimento della protezione civile, è fatta salva l'entità del contributo indipendentemente dalle modifiche normative intervenute successivamente.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 500.

**46. 22** (ex 43. 60, ex 40. 58 Nuova formulazione). Rosso, Viale, Zanetta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il contributo del 100 per cento a fondo perduto di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è riconosciuto a tutti coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade dell'ottobre 1994, così come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni o le province interessate, ancorché non abbiano nei termini prescritti avanzato richiesta di indennizzo ai sensi del decreto del 1994. Il contributo è riconosciuto anche a coloro che abbiano mutato domicilio o residenza tra il primo ed il secondo evento alluvionale, purché nell'ambito di aree dichiarate alluvionate.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

**46. 23.** (ex 43. 32, ex 40. 55. Nuova formulazione) Rosso, Zanetta, Patria, Viale, Crosetto.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, è nominato, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, un Commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione in essere di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il Commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il Commissario, con propria determinazione, affida, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette, con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

3. All'onere derivante dagli interventi suddetti, previsto in complessivi 100 milioni di Euro si provvede a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 assegnate alle regioni Campania e Basilicata, nella misura rispettivamente di - 80 milioni e di - 20 milioni da distribuire in quota uguale nel 2003 e nel 2004, sulla base di intesa tra il Ministero delle Attività Produttive e le regioni suddette. All'onere per il compenso del

Commissario e per il funzionamento della struttura di supporto per un massimo di 300.000 Euro all'anno, si farà fronte a valere sulle disponibilità del Ministero delle Attività Produttive di cui alla contabilità speciale 1728.

**46. 01.** (ex 10. 018.) Blasi, Gioacchino Alfano, Giudice, Tarantino, Milanese, Carlucci, Santulli, Licastro Scardino, Antonio Russo.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;

b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* versano l'ammontare dovute per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 dicembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.

3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**46. 02.** (ex 10. 056.) Stradella, Galvagno, Viale.

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:*

**ART. 46-bis.** (Proroghe di agevolazioni a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e di ottobre e novembre 2000). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

*a)* ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge

24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;

*b)* ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, versano l'ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2003, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 30 giugno 2003.

3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

2005: — 15.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**46. 03.** (ex 40. 041.) Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 15.000;  
2004: — 30.000;  
2005: — 30.000.

**46. 04.** (ex 41. 72.) Crosetto, Viale, Tarrantino, Leccisi, Licastro Scardino, Paoletti, Pacini, Marras, Vitali, Arnoldi, Scherini, Marinello, Verdini, Blasi, Zorzato, Zanetta, Osvaldo Napoli, Nicotra, Rosso, Patria.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 10.000;

2004: — 20.000 ;  
2005: — 20.000.

**46. 05.** (ex 41. 71.) Crosetto, Viale, Tarrantino, Leccisi, Licastro Scardino, Paoletti, Pacini, Marras, Vitali, Arnoldi, Scherini, Marinello, Verdini, Rosso, Zanetta, Osvaldo Napoli, Patria, Blasi, Zorzato, Nicotra, Gioacchino Alfano, Mauro.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione dei predetti limiti d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992 sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voci: importi totali e limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 40.000;  
2004: — 50.000;  
2005: — 50.000.

**46. 06.** (ex 41. 53, ex 41. 8.) Blasi, Viale, Tarditi, Osvaldo Napoli, Lavagnini, Rosso, Crosetto, Stradella, Daniele Galli, Patria, Mauro.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992 sulla base di un piano predisposto di intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

◦ **46. 08.** (ex 41. 37.) Morgando.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — (*Disposizioni a vantaggio delle zone colpite dagli eventi franosi del maggio 1998*). — 1. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancellò è concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di euro 3 milioni, per l'anno 2003, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**46. 09** (ex 44. 072.) Iannuzzi, Annunziata.

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

ART. 46-bis. — 1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**46. 010** (ex 44. 085.) Luongo, Molinari, Lettieri, Boccia, Potenza, Adduce.

**(A.C. 3200-bis — Sezione 9)**

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 47.

*(Banconote e monete).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e l'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono sostituiti dal seguente: « Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012 ».

2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effet-

tuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012.

**(A.C. 3200-bis – Sezione 10)**

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO III**

**INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE**

**ART. 27.**

*(Gestioni previdenziali).*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003:

*a*) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

*b*) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,

lettera *a*), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dimissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito della percentuale di cui al precedente periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia ».

5. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento

mento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 27.

(*Gestioni previdenziali*).

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « fino al terzo anno » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'ottavo anno ».

**27. 1.** (ex 24. 9. e 24. 18) Turco, Bindi, Zanella, Cossutta, Zanotti, Bolognesi, D'Antona, Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Pollastrini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dalla lavoratrice madre e per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dal padre, l'indennità è elevata dal trenta all'ottanta per cento. Tale indennità spetta per i primi sessanta giorni al genitore, fruitore del congedo, qualora l'altro genitore non svolga una

attività lavorativa a fronte della quale percepisca retribuzione, compenso, corrispettivo o indennità ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**27. 2** (ex 24. 8. e 24. 17) Turco, Bindi, Zanella, Cossutta, Bolognesi, Zanotti, Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Pollastrini.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. All'articolo 18, comma 8-*quater*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: « fino al termine di tale periodo » sono soppresse.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003 nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

**27. 8.** (ex 24. 6. *nuova formulazione*) Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Lezza, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Jannone, Zorzato, Scherini, Mauro, Pinto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Con decorrenza dal 2003 e in concomitanza all'incremento dell'aliquota

contributiva previdenziale viene istituito presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo**

**27. 11.** (ex 24. 21). Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 4, sostituire le parole da: il 5 per cento fino a: infanzia e con le seguenti: una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse così calcolate, ad asili per l'infanzia, a strutture per lo svolgimento di attività per la tutela della salute mentale, nonché.*

**27. 3.** Burani Procaccini.

*Al comma 4, sostituire le parole: della famiglia con le seguenti: delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.*

**27. 17.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « effettivamente svolto » inserire le seguenti: « anche prima del riconoscimento della invalidità in oggetto ». Alla fine dello stesso comma aggiungere le seguenti parole: « Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti previdenziali, compresi casse autonome e istituti privatizzati ».

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 20.000;

2004: — 20.000;

2005: — 20.000.

**27. 10.** (ex 24. 22.) Aracu.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis.* - 1. A partire dal 1° gennaio 2003 è disposta la perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto.

#### **Seguono compensazioni gruppo Alleanza Nazionale**

**27. 015.** (ex 24. 04. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Fiori.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis.* (Proroga indennità di mobilità in favore lavoratori Val Basento e Interklim). - 1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera i), e comma 14, primo periodo, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. È altresì prorogata, con valore retroattivo, al 31 dicembre 2003, l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori appartenenti alla stessa platea e la cui indennità

è scaduta, con diversa differenziazione temporale, entro l'anno 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**27. 02.** (ex 24. 08.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (Cassa integrazione guadagni straordinaria ed indennità di mobilità). — 1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2003, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

**27. 07.** (ex 24. 019.) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lezza, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Mondello, Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. - 1. In deroga alla normativa vigente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può concedere la proroga dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per un periodo massimo di 12 mesi, ai lavoratori ai quali il medesimo trattamento è scaduto ovvero sarà in scadenza nel corso dell'anno 2002 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2002, limitatamente ai lavoratori

già licenziati da aziende in cui ha già trovato applicazione l'articolo 4 del decreto interministeriale 6 giugno 2001 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La misura del su richiamato trattamento è ridotta del 20 per cento e l'onere, commisurato in 1.500.000 euro, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**27. 03.** (ex 24. 014.) Tonino Loddo.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili). - 1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2003, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000:

a) le Regioni proseguono ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2002, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2002, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2003 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2002, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

**27. 04.** (ex 24. 09. ex 24.010.) Molinari. Adduce, Lettieri, Boccia, Luongo, Potenza.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**ART. 27-bis.** (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili). - 1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 31 dicembre 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 2000, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le Regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000.

3. Le Regioni proseguono nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000.

4. È consentito alle Regioni l'utilizzo delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di